

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO

PROVINCIA DI UDINE



Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

REGOLAMENTO COMUNALE **(TESTO MODIFICATO)**

“Tende per esterni, coperture assimilabili e partizioni verticali”

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.05.2006
MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22.12.2006
MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30.09.2009
MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 09.06.2010

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento - Zonizzazione

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'installazione e la regolamentazione di tende e di altre forme di coperture assimilabili, nonché di paramenti e di partizioni verticali, inerenti l'esercizio di attività di pubblico esercizio nel Comune di Lignano Sabbiadoro, così come delimitato e regolamentato dagli strumenti urbanistici vigenti: Art. 5 Comma C. 3 ed Art. 6 Comma C. 3 delle N.T.A. di P.R.G.C., in relazione alle esigenze di dotazione di spazi esterni protetti per le attività in ambito turistico.

Le norme di seguito dettate hanno per obiettivo la tutela del contesto architettonico ed ambientale della città, nonché il miglioramento dell'offerta commerciale nella località turistica, in relazione alle scelte compositive ed ai materiali di finitura.

Al fine di regolamentare la scelta e l'uso di tali complementi della scena urbana, il territorio comunale viene diviso nelle seguenti zone morfologicamente e tipologicamente distinte:

ZONA B1-2: Edifici vincolati - Edifici di interesse storico - artistico o documentale

ZONA B1-2: Centro Abitato

(V.le Italia tratto Sud, V.le Gorizia compresi i due tratti che collegano Piazza Fontana a Via Latisana, Via Tolmezzo, Via Udine, V.le Venezia, Piazza Abbazia, V.le Centrale porzione compresa tra Piazza Abbazia e Piazza City e tutta la zona di via Miramare prospiciente Piazza Abbazia, P.zza Ursella, Raggio dell'Ostro, Raggio dello Scirocco, V.le a Mare e solo per la località Sabbiadoro tutte le facciate di edifici posti su incrocio tra zona B1 - 2 di centro abitato e zona B1 - 2 di rimanente centro abitato)

ZONA B1-2: Rimanente Centro Abitato

Art. 2 Riferimenti a Leggi vigenti ed a Norme locali

Il Regolamento è formulato in osservanza a quanto disposto dalla vigente normativa generale e statutale in ordine alla potestà regolamentare dell'Ente e tiene conto delle previsioni del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. dei quali, per l'oggetto trattato, costituisce specificazione.

ZONA B1-2:

EDIFICI VINCOLATI – EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO O DOCUMENTALE

ZONA B1 - 2: CENTRO ABITATO

(V.LE ITALIA TRATTO SUD, V.LE GORIZIA COMPRESI I DUE TRATTI CHE COLLEGANO PIAZZA FONTANA A VIA LATISANA, VIA TOLMEZZO, VIA UDINE, V.LE VENEZIA, PIAZZA ABBAZIA, V.LE CENTRALE PORZIONE COMPRESA TRA PIAZZA ABBAZIA E PIAZZA CITY E TUTTA LA ZONA DI VIA MIRAMARE PROSPICIENTE PIAZZA ABBAZIA, P.ZZA URSELLA, RAGGIO DELL'OSTRO, RAGGIO DELLO SCIROCCO, V.LE A MARE E SOLO PER LA LOCALITÀ SABBIAADORO TUTTE LE FACCIATE DI EDIFICI POSTI SU INCROCIO TRA ZONA B1 - 2 DI CENTRO ABITATO E ZONA B1 - 2 DI RIMANENTE CENTRO ABITATO)

Art. 3 Ombrelloni

Gli ombrelloni possono essere realizzati in tela anche sintetica. Le superfici, in nessun caso, potranno essere plastificate e lucide; la colorazione deve accordarsi con i cromatismi del contesto. La forma consentita è quella poligonale regolare, con un minimo di quattro lati ed un massimo di otto.

Il sostegno ed i meccanismi devono essere in legno, anche naturale, o in metallo, costituiti da struttura tradizionale o con sistema di ancoraggio al suolo, oppure agli edifici circostanti, ed amovibili.

Gli ombrelloni, utilizzati da uno stesso esercizio pubblico, devono essere omogenei per dimensione, tipologia, colori e materiali e possibilmente uniformati ad eventuali tende.

Non sono consentite le scritte pubblicitarie.

Ciascun ombrellone non può avere superficie superiore a mq. 16,00.

La collocazione di ombrelloni è consentita per le sole attività di pubblico esercizio.

In considerazione del particolare interesse architettonico della zona compresa tra Raggio dell'Ostro – Raggio dello Scirocco – V.le a Mare, è vietata la collocazione degli ombrelloni in ambito di area privata o in aree concesse in occupazione di suolo pubblico.

Art. 4 Partizioni verticali provvisorie

È consentito l'uso di partizioni verticali provvisorie, senza alcun fissaggio, montate su strutture e/o intelaiature leggere, amovibili, in legno naturale o in metallo verniciato, costituite da paraventi con elementi trasparenti in vetro di sicurezza, plexiglas, polycarbonato, o materiali similari i quali non debbono, a loro volta, essere stabilmente ancorati al suolo. Tali elementi possono avere un'altezza massima di ml. 1,50. Sono vietati i fissaggi al suolo.

I paraventi in vetro di sicurezza possono essere dotati di specchiature piene di base la cui altezza non deve superare cm. 50; comunque, la superficie della eventuale intelaiatura, a sostegno dei paraventi trasparenti, non potrà superare il 10% della rimanente chiusura verticale provvisoria e dovrà escludere il bordo superiore.

L'utilizzo delle suddette partizioni è sempre consentito alle attività di pubblico esercizio; ad eccezione della zona compresa tra Raggio dell'Ostro – Raggio dello Scirocco – V.le a Mare.

La collocazione di tali elementi in spazi esterni non deve ostruire gli accessi all'esercizio o comportare ostacolo alla mobilità, soprattutto alle persone con ridotte capacità motorie.

L'uso delle strutture sopraelencate non consente l'utilizzo contemporaneo, sovrapposto e non, di tendaggi oscuranti verticali, di qualsiasi natura e consistenza essi siano; né di impianti riscaldanti/refrigeranti.

E' vietata l'applicazione sugli stessi di qualsiasi materiale pubblicitario, ad esclusione del "logo" e/o della denominazione dell'esercizio pubblico.

Art. 5 Tende per esterni e coperture assimilabili

Le tende per esterni possono essere utilizzate dai pubblici esercizi stagionalmente o nel corso di tutto l'anno, a seconda dell'autorizzazione amministrativa in possesso a ciascun esercizio.

La tenda verticale in spessore di muro è sempre installabile nei fori porta, vetrina e finestra.

L'installazione delle tende a sbraccio è vietata sugli edifici vincolati e di interesse storico - artistico o documentale, stanti le particolarità e le caratteristiche architettonico - compositive degli edifici di cui trattasi. Ad eccezione della zona compresa tra Raggio dell'Ostro – Raggio dello Scirocco – V.le a Mare sul cui edificio sarà possibile installare solo tale tipologia di tenda, avente colorazione in tinta unita in tonalità con la pavimentazione esistente e/o di progetto, pendenza uniforme sullo stesso fronte, estensione massima sino al limite della pubblica illuminazione.

Per le attività di pubblico esercizio, collocate in aree private, è consentita l'installazione di tende con appoggi a terra la cui struttura dovrà essere in metallo verniciato o legno naturale opportunamente trattato. Tali strutture potranno occupare una superficie netta totale pari alla superficie commerciale netta di somministrazione esistente; semprechè venga dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati all'interno del pubblico esercizio. Eventuali nuove superfici per servizi igienici ricavate all'interno dell'attività non verranno detratte dal computo della superficie esterna in ampliamento.

L'installazione di tende con appoggi a terra, aventi le caratteristiche di cui al punto precedente, non è consentita nelle aree pubbliche, a coprire il plateale autorizzato, fatti salvi quelli precedentemente autorizzati.

Tali strutture, non costituendo attività edilizia rilevante, possono essere poste anche al confine con altre proprietà; dovranno comunque rispettare le eventuali distanze minime stabilite dal Codice Civile e dal PRGC vigente.

Particolare riguardo deve essere posto alle soluzioni tecniche adottate allo scopo di evitare lo stillicidio delle acque meteoriche sull'altrui proprietà o sul suolo pubblico.

Negli eventuali portici o logge, di edifici privati di uso pubblico, è consentita unicamente l'installazione di tende verticali in spessore di muro e/o pilastro; è assolutamente vietata la chiusura di portici o logge con strutture diverse dalle tende quali: verande, graticci, analoghe strutture verticali, anche se amovibili. Deve essere assicurata la retraibilità della struttura, ferme restando le garanzie del pubblico transito e dell'accessibilità allo spazio porticato. E' vietata qualsiasi interruzione ortogonale al portico.

Ai piani superiori degli edifici, prospettanti su suolo pubblico, è consentita esclusivamente l'installazione di tende in spessore di muro e, per i fori porta-finestra, di tende verticali a braccio fisso. Qualora vi fossero pubblici esercizi collocati ai piani superiori degli edifici, con attività sviluppantesi anche su superfici esterne terrazzate, è loro consentita l'installazione di tende con appoggi a pavimento, coperture assimilabili e partizioni verticali provvisorie.

Le tende per esterni possono essere realizzate in tessuto anche sintetico impermeabilizzato. Devono avere colorazione in tinta unita ed in tonalità neutre; non è mai ammesso l'uso di teli e materiali plastificati spalmati, ovvero supporti tessili rivestiti di gomma o plastica. Le superfici, in nessun caso, potranno essere lucide.

Le coperture potranno essere realizzate in tessuto come al punto precedente, in plexiglas, policarbonato, vetro di sicurezza, alluminio verniciato, zinco - titanio, rame, legno naturale opportunamente trattato o altri materiali similari, ed avere intelaiatura fissa; ad eccezione della zona compresa tra Raggio dell'Ostro – Raggio dello Scirocco – V.le a Mare ove è vietata l'installazione di coperture.

L'inserimento della tenda in facciata deve rispettare i seguenti accorgimenti: va fissata tra il bordo inferiore dell'eventuale insegna orizzontale e il margine superiore dei fori (vetrina, finestra o ingresso) del piano terra; deve tenere conto degli allineamenti orizzontali e verticali; non può essere ancorata ad alcun elemento architettonico decorativo aggettante; non deve sovrapporsi all'apparato decorativo dell'edificio.

Per le tende verticali in spessore di muro, utilizzabili sia nei fori porta, finestra e vetrina al piano terra degli edifici, che nei fori porta - finestra e finestra ai piani superiori, i materiali consentiti devono essere analoghi a quanto già disposto nel presente articolo; non sono consentiti colori accesi e vivaci.

La profondità massima consentita, per le tende e/o coperture poste al piano terra degli edifici, è da proporzionarsi all'ampiezza dello spazio prospiciente:

1. la proiezione della sporgenza massima della tenda deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede per le strade aperte al transito automobilistico;
2. non può eccedere la profondità dello spazio per il quale è stata concessa l'occupazione di suolo pubblico.

L'altezza libera, misurata all'intradosso della struttura fissa orizzontale di sostegno della tenda o della copertura assimilabile deve essere di m. 2,40.

La tenda potrà recare il "logo" e/o la denominazione dell'esercizio pubblico esclusivamente sulla banda frontale ricadente, in tal caso queste devono essere indicate nella domanda di autorizzazione; se posizionati diversamente devono venire evidenziati sul grafico di progetto e potranno venire accettati o meno ad insindacabile giudizio degli uffici competenti.

Eventuali punti luce posizionati sottotenda o sottocopertura e ancorati alle stesse non necessitano di particolare autorizzazione. L'installazione deve essere preceduta, tuttavia, da apposita comunicazione all'Ufficio competente e/o segnalata sugli elaborati progettuali nel caso di prima approvazione, certificata da un tecnico abilitato.

ZONA B1-2: RIMANENTE CENTRO ABITATO

Art. 6 Ombrelloni

Vale quanto prescritto dal precedente Art. 3 con esclusione del comma (8°).

Art. 7 Partizioni verticali provvisorie

Vale quanto disposto dal precedente Art. 4.

Art. 8 Tende per esterni e coperture assimilabili

Le tende per esterni possono essere utilizzate dalle attività stagionalmente o nel corso di tutto l'anno, a seconda dell'autorizzazione amministrativa in possesso a ciascun esercizio.

Nella presente ZONA B1-2 è sempre consentita la collocazione delle seguenti tipologie di tende:

- a) tende verticali in spessore di muro su porticati e colonnati, nei fori vetrina o nei fori porta, finestra o porta - finestra, in altri spazi esterni;
- b) tende a sbraccio e coperture retraibili in generale;
- c) tende a capottina a intelaiatura fissa;

- d) tende e coperture a intelaiatura fissa;
- e) tende e coperture a intelaiatura fissa con appoggi a terra, anche con chiusura perimetrale.

Le tende e/o coperture per pubblici esercizi localizzate al piano terra degli edifici devono avere le seguenti caratteristiche:

- possono essere realizzate in tessuto anche sintetico impermeabilizzato e devono avere colorazione in tinta unita, non è mai ammesso l'uso di teli e materiali plastificati spalmati;
- il colore deve accordarsi con i cromatismi del contesto: paramenti esterni dell'edificio;
- nella scelta dei materiali, anche di sostegno, e nell'installazione, in ogni modo devono essere osservate le norme in tema di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
- nell'installazione delle tende e coperture munite di chiusure perimetrali devono essere predisposte, con evidenziazione progettuale, le opportune soluzioni per assicurare rapide vie d'esodo in caso di incendio o di altri eventi consimili (caratteristica consentita solo sulle aree private);
- le strutture di sostegno possono essere realizzate in legno naturale o in materiale metallico verniciato, sempre avendo cura che le medesime siano in sintonia tipologica e cromatica con le tende o le coperture, con i materiali utilizzati per l'edificio su cui si collocano, nonché con gli arredi fissi pubblici contermini;
- le coperture potranno essere realizzate in tessuto come sopra, plexiglas, policarbonato, vetro di sicurezza, alluminio verniciato, zinco - titanio, rame, legno naturale opportunamente trattato o altri materiali similari ed avere intelaiatura fissa.

L'inserimento della tenda in facciata deve rispettare i seguenti accorgimenti: va fissata tra il bordo inferiore dell'eventuale insegna orizzontale e il margine superiore dei fori (vetrina, finestra o ingresso) del piano terra; deve tenere conto degli allineamenti orizzontali e verticali; non può essere ancorata ad alcun elemento architettonico aggettante; non deve sovrapporsi all'apparato decorativo dell'edificio.

La profondità massima consentita per le tipologie b), c) e d) di cui sopra, collocate in occupazione di suolo pubblico, è da proporzionarsi all'ampiezza dello spazio prospiciente:

1. la proiezione della sporgenza massima della tenda deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede per le strade aperte al transito automobilistico;
2. non può eccedere la profondità dello spazio per il quale è stata concessa l'occupazione di suolo pubblico.

La superficie coperta massima consentita per le tipologie b), c), d) ed e), collocate in aree private, è così definita:

1. pubblici esercizi:

potranno occupare una superficie netta totale pari alla superficie commerciale netta di somministrazione esistente; sempreché venga dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati all'interno del pubblico esercizio. Eventuali nuove superfici per servizi igienici ricavate all'interno dell'attività non verranno detratte dal computo della superficie esterna in ampliamento. Le strutture possono essere poste anche al confine con altre proprietà; devono comunque rispettare le eventuali distanze minime stabilite dal Codice Civile e dal PRGC vigente. La proiezione della sporgenza massima della tenda deve distare almeno cm 50 dalle strade aperte al transito automobilistico; ove esista il marciapiede la tenda potrà essere realizzata a filo del confine di proprietà;

2. per le tende esistenti dei pubblici esercizi:

è consentito conservare la profondità e superficie già esistente; dovranno comunque rispettare gli altri disposti del presente Regolamento.

L'altezza libera, misurata all'intradosso della struttura fissa orizzontale di sostegno della tenda o della copertura assimilabile deve essere di m 2,40.

La tenda potrà recare il "logo" e/o la denominazione dell'esercizio pubblico esclusivamente sulla banda frontale ricadente, in tal caso queste devono essere indicate nella domanda di autorizzazione; se posizionati diversamente devono venire evidenziati sul grafico di progetto e potranno venire accettati o meno ad insindacabile giudizio degli uffici competenti.

Ai piani superiori degli edifici prospettanti su spazi pubblici è consentita l'installazione di tende in spessore di muro, tende a sbraccio e tende a capottina. Per i colori vale quanto già specificato. Qualora vi fossero pubblici esercizi collocati ai piani superiori degli edifici, con attività sviluppatasi anche su superfici esterne terrazzate, è loro consentita l'installazione di tende con appoggi a pavimento, coperture assimilabili e partizioni verticali provvisorie.

In considerazione dell'importanza dimensionale delle strutture a intelaiatura fissa senza e con appoggi a terra, si dovranno usare colorazioni neutre o quantomeno tenui.

Sono consentite su suolo privato, per le attività di pubblico esercizio, partizioni verticali costituite da tende, anche prospettanti sulla pubblica via, a temporanea protezione in caso di avverse condizioni atmosferiche. L'utilizzo delle partizioni verticali è legato al periodo di autorizzazione amministrativa dell'esercizio pubblico, pertanto, i verticali potranno essere utilizzati durante tutto il periodo di apertura dell'esercizio e in corrispondenza degli orari di apertura al pubblico, purché non costituiscano ostacolo o limitazione del pubblico transito.

Durante il periodo di chiusura delle attività le stesse devono essere riavvolte nel loro alloggiamento.

Alle sole attività di pubblico esercizio insistenti su suolo privato, è consentita l'installazione di serramenti in vetro di sicurezza o materiale simile ad impaccamento o scorrimento laterale. In presenza di fondi a dislivello già delimitati da ringhiere e/o parapetti di protezione, quest'ultimi possono essere sostituiti da un tratto di serramento fisso alto max mt. 1,20. Tali serramenti, da abbinare esclusivamente alle tende di copertura e/o alle coperture assimilabili, costituiscono una temporanea protezione dagli agenti atmosferici, potranno essere movimentati con "binari" di scorrimento a terra, solo se rialzati dalla pavimentazione, da rimuovere contemporaneamente all'impaccamento dei serramenti; oppure infossati nella pavimentazione medesima. La superficie della intelaiatura di sostegno non potrà superare il 15% della superficie complessiva del serramento.

L'uso delle strutture sopraelencate non consente l'utilizzo contemporaneo, sovrapposto e non, di tendaggi oscuranti verticali, di qualsiasi natura e consistenza essi siano; né di impianti riscaldanti/refrigeranti.

Nei portici di edifici privati di uso pubblico è consentita l'installazione di tende verticali in spessore di muro e/o pilastro. Deve essere assicurata la retraibilità della struttura, ferme restando le garanzie del pubblico transito e dell'accessibilità allo spazio porticato.

Qualora il portico, ricavato entro il filo di facciata, prospetti su spazio pubblico dato in concessione d'uso o su spazio privato, è consentita anche l'installazione, a sporgere dalla campata, di tende a sbraccio. Sono vietate le tende a capottina.

Qualora il portico sia sporgente rispetto al filo esterno della facciata non è consentita l'installazione di tende ulteriormente aggettanti, pertanto, in presenza di tale tipologia edilizia è possibile l'installazione delle sole tende verticali in spessore di muro.

Eventuali punti luce posizionati sottotenda o sottocopertura e ancorati alle stesse non necessitano di particolare autorizzazione. L'installazione deve essere preceduta, tuttavia, da apposita comunicazione all'Ufficio competente e/o segnalata sugli elaborati progettuali nel caso di prima approvazione certificata da un tecnico abilitato.

Nell'uso di tende con appoggi a terra e relative strutture di sostegno è sempre vietata l'installazione di qualsivoglia sistema fisso di riscaldamento o condizionamento, nonché di pavimentazioni rialzate o provvisorie: pedane in legno, altre strutture similari.

NORME GENERALI

Le norme riportate di seguito sono valide su tutte le Zone B1 - 2.

Art. 9 Riferimenti normativi

Il presente Regolamento recepisce le disposizioni normative del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni. Pertanto, per quanto non specificamente disposto nel presente testo, si rimanda ai testi normativi summenzionati.

Art. 10 Elementi decorativi e caratteri architettonici dell'edificio

Ogni elemento "aggiunto" (tenda – copertura) all'edificio deve rispettarne le caratteristiche tipologico - architettoniche e le eventuali decorazioni. Pertanto, è vietata la sovrapposizione di tali elementi "aggiunti" a qualsiasi apparato decorativo dell'edificio.

Nell'installazione di tende e coperture assimilabili così come catalogate all'art. 8 Comma 2° lettere b), c), d), e), su unità immobiliari adiacenti ad altre già dotate di strutture protettive precedentemente autorizzate, devono essere rispettati gli allineamenti e le tipologie preesistenti.

Generalmente, non è consentita l'installazione di più tipologie di tende o coperture assimilabili sulla stessa unità immobiliare, anche se quest'ultima fosse collocata su piani diversi.

Art. 11 Viabilità e spazi pubblici

In presenza di marciapiedi e spazi pubblici deve essere sempre garantita la percorribilità pedonale libera, anche a persone diversamente abili, per una profondità stabilita dalle N.T.A. o dal R.E.C.G. vigenti e dal Codice della Strada. Tale prescrizione si applica anche all'interno delle "Z.T.L." e delle "Zone Pedonali" e, limitatamente agli orari ed ai periodi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, in quelle zone in cui la viabilità veicolare viene inibita al traffico, divenendo a tutti gli effetti "Z.T.L." o "Zona Pedonale".

Deve essere sempre garantito il transito sulle strade e, in generale, sugli spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico frontestanti e sottostanti le strutture richieste, regolamentate con la presente normativa; deve essere sempre garantita libertà di movimento sulle aree contermini agli elementi di arredo urbano, per una profondità minima di m. 1,50.

Le installazioni non devono, comunque, creare difficoltà per l'individuazione della toponomastica, della segnaletica in genere e della numerazione civica, nonché non interferire con l'utilizzo di eventuali aree a parcheggio ad esse limitrofe.

Art. 12 Deroghe

In ogni caso, per particolari situazioni ed eventi, il Dirigente del competente Settore, previa deliberazione di Giunta Comunale che motivi i presupposti, potrà concedere deroga ai periodi di permanenza delle strutture stagionali previste dal presente Regolamento ed insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13 Aree "singolari"

Su aree pubbliche ritenute "singolari", ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, quali, a titolo puramente indicativo: slarghi rilevanti tra edifici o ad essi frontestanti, slarghi in prossimità di incroci viabilistici, piazze pedonali, possono venire presentati "Progetti Obiettivo" ad alta valenza architettonica i quali, pur garantendo le finalità regolamentari, potranno prevedere soluzioni compositive ed uso di materiali "particolari" non ripetibili. In questo caso, oltre alla documentazione elencata nel successivo Art. 14, dovranno presentarsi idonee rappresentazioni tridimensionali e/o modellistiche dell'"oggetto" proposto.

PROCEDURE PER LA DENUNCIA D'OPERA

Art. 14 Presentazione dell'istanza

L'installazione di tende e di coperture assimilabili per esterni, o di paramenti verticali provvisori, come descritti nel presente Regolamento, è subordinata alla presentazione di adeguata istanza, dall'avente titolo sul fondo e nel caso di condominio dall'amministratore condominiale, opportunamente documentata.

La domanda deve essere accompagnata dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnica illustrativa;
2. documentazione fotografica del sito oggetto dell'installazione e del contesto nel quale l'intervento si inserisce;
3. planimetria catastale, estratto di P.R.G. vigente con individuazione del contesto;
4. piante, sezioni significative e prospetti del contesto d'intervento, esemplificativi dello stato di fatto e di progetto e con l'indicazione di tutti i dati dimensionali interessanti;
5. dettaglio, in scala opportuna, della tenda, della copertura, del paramento, della partizione verticale e di altro complemento oggetto dell'installazione;
6. documentazione, a firma del Tecnico abilitato, nella quale viene dichiarato che le strutture realizzande saranno eseguite e poste in opera in modo da garantire la stabilità, la sicurezza e l'amovibilità;
7. atto di impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente Regolamento compreso la rimozione del manufatto, da effettuarsi anche da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di inadempienza, a totale spese e carico del richiedente medesimo.

Le strutture richieste devono essere amovibili e detta caratteristica deve essere comprovata, oltre che dall'elaborato tecnico, anche da apposito atto dichiarativo da parte del richiedente, reso nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta libera.

La installazione dei manufatti, aventi caratteristiche conformi al presente Regolamento generale, deve essere comunicata con apposita Denuncia di Inizio Attività, corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.

L'installazione è consentita decorsi i termini di cui all'art. 26 della L.R. 11.11.2009, n. 19 e ss.mm.ii..

Art. 15 Interventi su immobili sottoposti a tutela

Coloro che intendono effettuare gli interventi previsti dal presente Regolamento su immobili sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. hanno l'obbligo di sottoporre all'Ente competente i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. **In difetto di quest'ultima i lavori non possono essere iniziati.**

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo; costituisce presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi per l'intervento proposto.

Per gli interventi previsti dal presente Regolamento effettuati su edifici che il P.R.G. individua come di interesse storico – artistico o documentale, il Responsabile del procedimento sottopone d'ufficio il progetto all'esame preventivo della Locale Commissione per il Paesaggio, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, obbligatorio e non vincolante.

Art. 16 Chiusura del procedimento amministrativo

Le modalità di chiusura del procedimento seguono quanto prescritto dai commi 6 – 10 dell'art. 26 della L.R. 11.11.2009, n. 19 e ss.mm.ii.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'INSTALLAZIONE DI TENDE PER ESTERNI, COPERTURE ASSIMILABILI, PARAMENTI E PARTIZIONI VERTICALI PROVVISORIE

Art. 17 Obblighi del titolare

E' fatto obbligo al titolare dell'atto abilitativo di:

- a) verificare il buono stato di conservazione, pulizia e decoro delle tende, delle coperture e/o dei paramenti verticali provvisori e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune dell'attestazione favorevole alla conclusione del procedimento o anche successivamente, per intervenute motivate esigenze;
- c) procedere alla rimozione in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- d) eseguire tutti gli interventi necessari alla riparazione di eventuali danni provocati al patrimonio pubblico causati dall'installazione dei manufatti qui regolamentati: sede stradale, pavimentazione stradale e pedonale, alberature ed aree verdi, illuminazione, segnaletica.

L'attestazione della conclusione favorevole del procedimento non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.

Art. 18 Decadenza della D.I.A.

Costituiscono cause di decadenza della D.I.A.:

- 1) la cessazione o il trasferimento dell'attività commerciale;
- 2) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- 3) la non rispondenza della struttura autorizzata;
- 4) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è stata eventualmente subordinata la D.I.A.;
- 6) la mancata realizzazione dell'opera entro i 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell'istanza;
- 7) la conflittualità dell'opera con opere di prevalente interesse pubblico sopravvenute all'installazione della struttura autorizzata.

Nel caso si verifichino le condizioni di cui ai punti 1-2-3-4-7 sopraelencati, tutti i manufatti installati, previa comunicazione, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare; in caso di inadempienza l'Amministrazione provvederà direttamente con addebito al titolare delle spese sostenute.

INSTALLAZIONI ABUSIVE E SANZIONI

Art. 19 Installazioni abusive

Sono considerate abusive tutte le installazioni non autorizzate e quelle risultanti non conformi a quanto autorizzato, o a quanto previsto nel presente Regolamento.

Il Comune, nell'esercizio delle proprie facoltà di controllo e vigilanza, provvede alla diffida alla rimozione di ogni installazione abusiva. Nel caso in cui si verificasse l'inadempienza del responsabile, entro i termini indicati nel provvedimento, l'Amministrazione provvede direttamente a far rimuovere le installazioni abusive, con addebito ai responsabili delle spese sostenute.

Art. 20 Sanzioni

Le installazioni non autorizzate e quelle risultanti non conformi a quanto autorizzato o ai disposti del presente Regolamento, sono punite, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni di carattere penale e delle eventuali sanzioni accessorie così come previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Norma transitoria

Le tende per esterni, le altre coperture assimilabili ed i paramenti verticali provvisori per l'esercizio di attività commerciali e di pubblico esercizio (e di qualsiasi altra attività), ancorché già autorizzate ma non rispondenti ai criteri ed alle norme regolamentari esposte, devono essere eliminate e/o sostituite con altre idonee all'atto della richiesta di manutenzione straordinaria. In caso di mancato adeguamento verrà applicata la sanzione prevista per le installazioni abusive e sospeso il rilascio dell'autorizzazione d'occupazione del suolo pubblico.

Art. 22 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione del competente organo Comunale.

Art. 23 Aggiornamenti legislativi

Ogni aggiornamento o nuova emanazione legislativa afferente la materia oggetto di questo Regolamento e che dovesse porsi in contrasto con le presenti norme è su queste ultime automaticamente prevalente.

LEGENDA:



CENTRO ABITATO, v.le Venezia, Via Tolmezzo, Via Udine, V.le Gorizia, V.le Italia, Raggio dell'Ostro, Raggio dello Scirocco, V.le a Mare, P.zza Ursella



ESTENSIONE DISCIPLINA DEL CENTRO ABITATO, ulimi due tratti di v.le Gorizia che collegano Piazza Fontana a Via Latisana, Piazza Abbazia, porzione di v.le Centrale compresa tra Piazza Abbazia e Piazza City. Inoltre per Lignano Sabbiadoro tutte le facciate di edifici posti su incrocio tra zona B1-2 di centro abitato e zona B1-2 di rimanente centro abitato. Come modificato con D.C.C. n. 98 del 30/09/2009.



EDIFICIO VINCOLATI - In zona B1 e B2
Edifici di interesse storico artistico e documentale



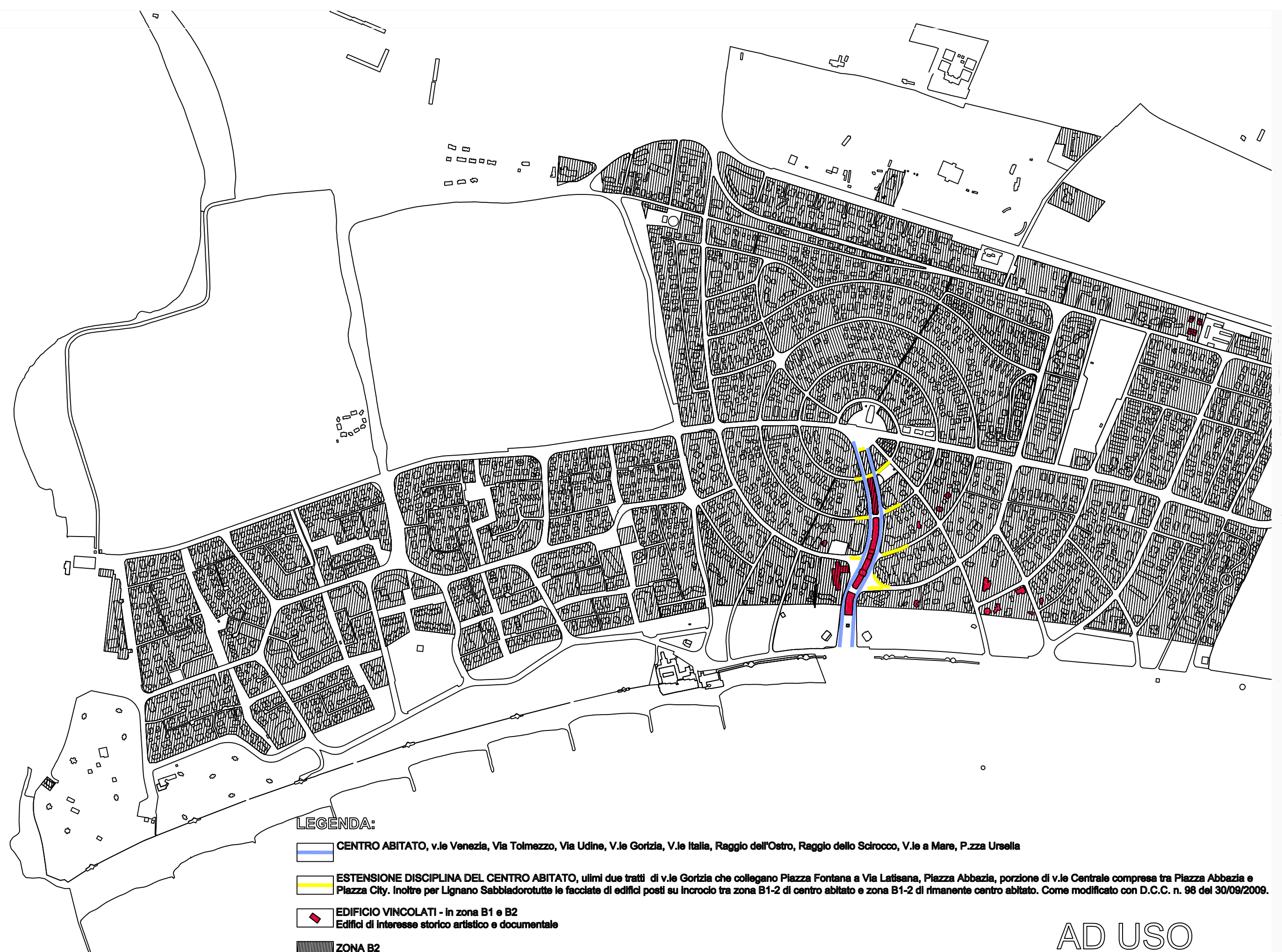
ZONA B2



ZONA B1



AD USO
INTERNO



LEGENDA:

-  **CENTRO ABITATO**, v.le Venezia, Via Tolmezzo, Via Udine, V.le Gorizia, V.le Italia, Raggio dell'Ostro, Raggio dello Scirocco, V.le a Mare, P.zza Ursella
-  **ESTENSIONE DISCIPLINA DEL CENTRO ABITATO**, ultimi due tratti di v.le Gorizia che collegano Piazza Fontana a Via Latisana, Piazza Abbazia, porzione di v.le Centrale compresa tra Piazza Abbazia e Piazza City. Inoltre per Lignano Sabbiadoro tutte le facciate di edifici posti su incrocio tra zona B1-2 di centro abitato e zona B1-2 di rimanente centro abitato. Come modificato con D.C.C. n. 98 del 30/09/2009.
-  **EDIFICIO VINCOLATI** - in zona B1 e B2
Edifici di interesse storico artistico e documentale
-  **ZONA B2**
-  **ZONA B1**

AD USO
INTERNO